

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1318/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia** 1

Regolamento (CE) n. 1319/2002 della Commissione, del 22 luglio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 5

Regolamento (CE) n. 1320/2002 della Commissione, del 22 luglio 2002, relativo alla vendita, mediante gara, di alcoli di origine vinica ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi 7
- ★ **Regolamento (CE) n. 1321/2002 della Commissione, del 22 luglio 2002, che modifica il regolamento (CEE) n. 1538/91 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame** 17
- ★ **Regolamento (CE) n. 1322/2002 della Commissione, del 22 luglio 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso** 22
- ★ **Regolamento (CE) n. 1323/2002 della Commissione, del 22 luglio 2002, recante deroga al regolamento (CE) n. 800/1999 per quanto riguarda l'esportazione di prodotti del settore dei cereali verso i paesi terzi, ad eccezione dell'Ungheria** 24
- ★ **Regolamento (CE) n. 1324/2002 della Commissione, del 22 luglio 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 1163/2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1501/95 per quanto riguarda le condizioni di pagamento della restituzione per l'esportazione di prodotti del settore dei cereali** 26
- ★ **Regolamento (CE) n. 1325/2002 della Commissione, del 22 luglio 2002, che avvia un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 1600/1999 del Consiglio che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile, di diametro pari o superiore a 1 mm, originarie dell'India, che abroga il dazio in vigore nei confronti delle importazioni di un esportatore di tale paese e stabilisce che tali importazioni sono soggette a registrazione** 27



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 1326/2002 della Commissione, del 22 luglio 2002, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di diritti di importazione presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 1128/1999 per l'importazione di vitelli di peso non superiore a 80 chilogrammi	29
Regolamento (CE) n. 1327/2002 della Commissione, del 22 luglio 2002, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2002 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania	30
Regolamento (CE) n. 1328/2002 della Commissione, del 22 luglio 2002, che rettifica il regolamento (CE) n. 1111/2002 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati	32
Regolamento (CE) n. 1329/2002 della Commissione, del 22 luglio 2002, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricultura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza	33

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri

2002/595/CE:

- ★ **Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 19 luglio 2002, in merito alle conseguenze della scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) sugli accordi internazionali conclusi dalla CECA** 35

Consiglio

2002/596/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativa alle conseguenze della scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) sugli accordi internazionali conclusi dalla CECA** 36

Commissione

2002/597/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 3 aprile 2002, relativa all'aiuto di Stato cui l'Italia intende dare esecuzione in favore delle imprese olivicole a norma dell'articolo 4 della legge 17 agosto 1999, n. 290 [notificata con il numero C(2002) 1188]** 37

2002/598/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 15 luglio 2002, che autorizza vaccini contro la brucellosi bovina nel quadro della direttiva 64/432/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 2592]** 45

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

2002/599/PESC:

- ★ **Posizione comune del Consiglio, del 22 luglio 2002, che integra la posizione comune 96/741/PESC relativa alle deroghe all'embargo nei confronti dell'Iraq** 47

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1318/2002 DEL CONSIGLIO
del 22 luglio 2002
relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 301,

vista la posizione comune 2001/357/PESC del Consiglio ⁽¹⁾, modificata e prorogata dalla posizione comune 2002/457/PESC ⁽²⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Con la risoluzione 1408 (2002) del 6 maggio 2002 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, deliberando a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha deciso di prorogare e modificare le misure restrittive istituite nei confronti del governo della Liberia, mediante la risoluzione UNSC 1343 (2001) del 7 marzo 2001, per il sostegno da esso fornito a gruppi armati di ribelli nella regione.
- (2) Dato che alcune di queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e soprattutto per evitare distorsioni di concorrenza, occorre una normativa comunitaria che attui le decisioni pertinenti del Consiglio di sicurezza per quanto riguarda il territorio della Comunità. Ai fini del presente regolamento, il territorio della Comunità comprende i territori degli Stati membri ai quali si applica il trattato, alle condizioni ivi precisate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatto salvo l'esercizio dei pubblici poteri da parte degli Stati membri, è vietato fornire alla Liberia formazione o assistenza tecnica per la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione o l'uso di armamenti e materiale bellico di qualsiasi tipo, comprese le armi e le munizioni, i veicoli e le attrezzature militari, le attrezzature paramilitari e i relativi pezzi di ricambio.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica qualora il comitato istituito dal paragrafo 14 dell'UNSCR 1343 (2001) abbia concesso preventivamente una deroga. Le deroghe in

questione sono ottenute tramite le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

È vietata l'importazione diretta o indiretta nella Comunità di tutti i diamanti greggi provenienti dalla Liberia, definiti nell'allegato II del presente regolamento, a prescindere se siano originari o meno di tale paese.

Articolo 3

La Commissione è autorizzata a:

- modificare l'allegato I alla luce delle informazioni fornite dagli Stati membri,
- modificare l'allegato II per allinearli alle eventuali modifiche apportate alla nomenclatura combinata.

Articolo 4

Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri nel quadro della Carta delle Nazioni Unite, la Commissione mantiene tutti i contatti necessari con il comitato istituito dal paragrafo 14 dell'UNSCR 1343 (2001) ai fini dell'effettiva applicazione del presente regolamento.

Articolo 5

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le altre informazioni in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare riguardo alle violazioni e ai problemi di applicazione o alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 6

Il presente regolamento si applica indipendentemente dall'esistenza di eventuali diritti od obblighi riconosciuti o imposti da qualsiasi accordo internazionale, contratto, licenza o permesso firmati, stipulati o concessi prima dell'entrata in vigore del regolamento stesso.

⁽¹⁾ GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 155 del 14.6.2002, pag. 62.

Articolo 7

1. Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. In attesa che sia adottata la legislazione eventualmente necessaria a tal fine, in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni stabilite dagli Stati membri a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1146/2001 dell'11 giugno 2001, misure restrittive nei confronti della Liberia ⁽¹⁾.

2. Ciascuno Stato membro è competente ad avviare procedimenti nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo sotto la sua giurisdizione, in caso di violazione dei divieti stabiliti dal presente regolamento da parte di tale persona, entità o organismo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 2002.

Articolo 8

Il presente regolamento si applica:

- nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo,
- a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro,
- a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano altrove, e
- a tutte le persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento cessa di produrre effetti l'8 maggio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. MØLLER

⁽¹⁾ GU L 156 del 13.6.2001, pag. 1. Il regolamento (CE) n. 1146/2001 ha cessato di produrre effetti l'8 maggio 2002.

ALLEGATO I

Elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2

BELGIO

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement
Egmont 1
Rue des Petits Carmes 19
B-1000 Bruxelles

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής
Κορνάρου 1,
GR-105 63 Αθήνα
Τηλ. (30) 10 328 64 01-3
Φαξ (30) 10 328 64 04

Direction des relations économiques et bilatérales extérieures

- a) Service Afrique du Sud du Sahara (B.22)
Tel. (32-2) 501 85 77
- b) Coordination de la politique commerciale (B.40)
Tel. (32-2) 501 83 20
- c) Service transports (B.42)
Tel. (32-2) 501 37 62
Fax (32-2) 501 88 27

SPAGNA

Ministerio de Economía
Dirección General de Comercio Inversiones
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Tel. (34) 913 49 38 60
Fax (34) 914 57 28 63

Ministère des affaires économiques
ARE 4 o division, service des licences
Avenue du Général Leman 60
B-1040 Bruxelles
Tel. (32-2) 206 58 16/27
Fax (32-2) 230 83 22

FRANCIA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction générale des douanes et des droits indirects
Cellule embargo — Bureau E2
Tel. (33) 144 74 48 93
Fax (33) 144 74 48 97

DANIMARCA

Erhvervs- og Boligstyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
DK-2100 København Ø
Tel. (45) 35 46 60 00
Fax (45) 35 46 60 01

Ministère des affaires étrangères
Direction des Nations unies et des organisations internationales
Tel. (33) 143 17 59 68
Fax (33) 143 17 46 91

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Tel. (45) 33 92 00 00
Fax (45) 32 54 05 33

IRLANDA

Department of Enterprise, Trade and Employment
Licensing Unit
Earlsfort Centre
Lower Hatch St.
Dublin 2
Ireland
Tel. (353) 16 31 2121
Fax (353) 16 31 2562

Justitsministeriet
Slotholmsgade 10
DK-1216 København K
Tel. (45) 33 92 33 40
Fax (45) 33 93 35 10

GERMANIA

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Strasse 29-35
D-65760 Eschborn
Tel. (49) 61 96 908-0
Fax (49) 61 96 908-800

ITALIA

Ministero degli Affari esteri
D.G.A.E.-Uff. X
Roma
Tel. (39) 06 36 91 37 50
Fax (39) 06 36 91 37 52

GRECIA

Ministry of National Economy
General Secretariat for International Economic Relations
General Directorate for Policy Planning and Management
1 Kornarou str.
GR-105 63 Athens
Tel. (30) 10 328 64 01-3
Fax (30) 10 328 64 04

Ministero del Commercio estero
Gabinetto
Roma
Tel. (39) 06 59 93 23 10
Fax (39) 06 59 64 74 94

Ministero dei Trasporti
Gabinetto
Roma
Tel. (39) 06 44 26 71 16/84 90 40 94
Fax (39) 06 44 26 71 14

LUSSEMBURGO

Ministère des affaires étrangères
Office des Licences
21, rue Philippe II
L-2340 Luxembourg
Tel. (352) 478 23 70
Fax (352) 46 61 38

PAESI BASSI

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Directie Verenigde Naties
Afdeling Politieke Zaken
2594 AC Den Haag
Nederland
Tel. (31) 703 48 42 06
Fax (31) 703 48 67 49

AUSTRIA

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
Abteilung C/2/2
Landstraßer Hauptstraße 55-57
A-1030 Wien
Tel. (43-1) 711 00
Fax (43-1) 711 00-8386

PORTOGALLO

Ministério dos Negócios Estrangeiros
Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais
Largo do Rilvas
P-1350-179 Lisboa
Tel. (351) 213 94 60 72
Fax (351) 213 94 60 73

FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PB 176
FIN-00161 Helsingfors
Tel. (358) 916 05 59 00
Fax (358) 916 05 57 07

SVEZIA

Regeringskansliet
Utrikesdepartementet
Rättssekretariatet för EU-frågor
Fredsgatan 6
S-103 39 Stockholm
Tel. (46) 84 05 10 00
Fax (46) 87 23 11 76

REGNO UNITO

Foreign and Commonwealth Office
Sanctions Unit
United Nations Department
King Charles Street
London SW1A 2AH
United Kingdom
Tel. (44) 207 72 70 36 39
Fax (44) 207 72 70 14 73

Export Control Organisation
Department of Trade and Industry
Kingsgate House
66-74 Victoria Street
London SW1E 6SW
United Kingdom
Tel. (44) 17 12 15 6740
Fax (44) 17 12 22 0612

ALLEGATO II

Diamanti greggi di cui all'articolo 2

Codice NC	Designazione delle merci
ex 7102 10 00	Diamanti non scelti, non lavorati e non montati né incastornati
7102 21 00	Diamanti industriali, greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrassati
7102 31 00	Diamanti non industriali, greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrassati
7105 10 00	Residui e polveri di diamanti

REGOLAMENTO (CE) N. 1319/2002 DELLA COMMISSIONE**del 22 luglio 2002****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 luglio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	052	85,0	
	999	85,0	
0707 00 05	052	92,6	
	999	92,6	
0709 90 70	052	73,1	
	999	73,1	
0805 50 10	388	52,0	
	524	71,0	
	528	54,1	
	999	59,0	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	87,7	
	400	106,1	
	404	77,8	
	508	82,2	
	512	93,1	
	524	59,9	
	528	80,7	
	720	170,6	
	804	101,9	
	999	95,6	
	0808 20 50	052	140,6
		388	87,0
512		80,5	
528		87,5	
804		127,8	
0809 10 00	999	104,7	
	052	151,2	
	064	144,5	
0809 20 95	999	147,8	
	052	355,1	
	400	284,1	
	404	245,1	
0809 30 10, 0809 30 90	616	281,4	
	999	291,4	
	052	126,4	
	999	126,4	
0809 40 05	064	73,3	
	624	157,7	
	999	115,5	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1320/2002 DELLA COMMISSIONE**del 22 luglio 2002****relativo alla vendita, mediante gara, di alcoli di origine vinica ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 720/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 86,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 stabilisce le modalità d'applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d'intervento.
- (2) È opportuno indire gare relative all'alcole di origine vinica per l'esportazione nei paesi terzi di cui all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000, ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, al fine di ridurre le scorte comunitarie di alcole vinico e di garantire la continuità dell'approvvigionamento ai paesi terzi menzionati nell'articolo suddetto. L'alcole vinico comunitario conservato dagli Stati membri è costituito da quantitativi provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999 ⁽⁶⁾, così come agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
- (3) In base al regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽⁷⁾, i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede alla vendita, mediante sei gare, dal n. 310/2002 CE al n. 315/2002 CE, di un quantitativo complessivo di 300 000

⁽¹⁾ GUL 179 del 14.7.1999, pag. 1.⁽²⁾ GUL 345 del 29.12.2001, pag. 10.⁽³⁾ GUL 194 del 31.7.2000, pag. 45.⁽⁴⁾ GUL 112 del 27.4.2002, pag. 3.⁽⁵⁾ GUL 84 del 27.3.1987, pag. 1.⁽⁶⁾ GUL 199 del 30.7.1999, pag. 8.⁽⁷⁾ GUL 349 del 24.12.1998, pag. 1.

ettolitri di alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi. L'alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e agli articoli 27 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi d'intervento francese, italiano e portoghese.

Ciascuna delle gare dal n. 310/2002 CE al n. 315/2002 CE verte su un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

Articolo 2

L'alcole messo in vendita per l'esportazione fuori della Comunità europea è destinato ad essere importato in uno dei paesi terzi indicati nell'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e deve essere utilizzato conformemente alle disposizioni del medesimo articolo.

Articolo 3

L'ubicazione e i riferimenti relativi alle cisterne, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole, alcune condizioni specifiche nonché il servizio della Commissione incaricato di ricevere le offerte figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 4

La vendita avviene conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 87, 88, 89, 90, 91, 95, 96, 100, 101 e 102 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

Articolo 5

I prezzi minimi per la presentazione delle offerte sono fissati a 12,5 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol per ciascuna delle gare dal n. 310/2002 CE al n. 315/2002 CE.

Articolo 6

1. Il ritiro materiale dell'alcole dai depositi di ciascun organismo d'intervento interessato deve essere concluso entro il 15 febbraio 2003.

2. L'esportazione dell'alcole aggiudicato nel quadro delle gare di cui all'articolo 1 del presente regolamento deve essere conclusa entro il 15 marzo 2003.

Articolo 7

Per essere ricevibile, l'offerta deve recare la presentazione di una serie di impegni e documenti elencati nell'allegato II del presente regolamento e deve essere conforme agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

Articolo 8

Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite agli articoli 91 e 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

Articolo 9

I servizi della Commissione di cui all'articolo 91, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1623/2000 sono indicati nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

GARA PER ALCOLE AD USO ESCLUSIVO DEL SETTORE DEI CARBURANTI NEI PAESI TERZI N. 310/2002
CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999	Tipo di alcole
FRANCIA	Onivins-Port-La-Nouvelle Av. Adolphe-Turrel BP 62 F-11210 Port-La-Nouvelle	11	22 400	27	greggio + 92 %
		9	22 580	27	greggio + 92 %
		14	5 020	27	greggio + 92 %
	Totale			50 000	

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 10 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti nei paesi terzi.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

- Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.
Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.
- Le offerte devono:
 - essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,
 - oppure essere depositate all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles, tra le ore 11.00 e le ore 12.00 del giorno indicato al punto 4.
- Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 310/2002 CE — alcole, DG AGRI/D/4 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo di spoglio delle offerte», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.
- Le offerte devono pervenire alla Commissione entro il 20 agosto 2002 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).
- In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo dei concorrenti, come pure:
 - a) il riferimento alla gara per l'alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi n. 310/2002 CE;
 - b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;
 - c) l'insieme degli impegni, dei documenti e delle dichiarazioni di cui agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'allegato II del presente regolamento.
- Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:
 - Onivins-Libourne, Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex [tel. (33-5) 57 55 20 00; telex 57 20 25; fax (33-5) 57 55 20 59].

L'importo della cauzione deve corrispondere a 200 000 EUR.

**GARA PER ALCOLE AD USO ESCLUSIVO NEL SETTORE DEI CARBURANTI NEI PAESI TERZI N. 311/2002
CE**

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999	Tipo di alcole
FRANCIA	Onivins-Port-La-Nouvelle	29	22 750	27	greggio + 92 %
	Av. Adolphe-Turrel	14	4 520	27	greggio + 92 %
	BP 62	32	22 730	27	greggio + 92 %
	F-11210 Port-La-Nouvelle				
	Totale		50 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 10 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti nei paesi terzi.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles, tra le ore 11.00 e le ore 12.00 del giorno indicato al punto 4.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 311/2002 CE — alcole, DG AGRI/D/4 da aprire soltanto nella riunione del gruppo di spoglio delle offerte», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro il 20 agosto 2002, alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

- a) il riferimento alla gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi n. 311/2002 CE;
- b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;
- c) l'insieme degli impegni, dei documenti e delle dichiarazioni di cui agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'allegato II del presente regolamento.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

- Onivins-Libourne, Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex [tel. (33-5) 57 55 20 00; telex 57 20 25; fax (33-5) 57 55 20 59].

L'importo della cauzione deve corrispondere a 200 000 EUR.

**GARA PER ALCOLE AD USO ESCLUSIVO DEL SETTORE DEI CARBURANTI NEI PAESI TERZI N. 312/2002
CE**

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 1493/1999	Tipo di alcole
ITALIA	D.C.A. — Aprutina (AP)		1 200,88	35 e 36	per uso alimentare/neutro
			138,02	35	greggio
	Vinalcoli Salento — Novoli (LE)		474,03	35	greggio
	Aniello Esposito — Pomigliano d'Arco (NA)		217,45	36	neutro
			26,70	36 e 39	greggio
	Distilleria del Sud-Rutigliano (BA)		7 516,02	35 e 36	neutro
	Balice — Valenzano (BA)		8 027	35 e 27	greggio
	Caviro — Faenza (RA)		14 560	35 e 27	greggio
	Distercoop — Faenza (RA)		5 019	35 e 27	greggio
	Deta — Barberino Val d'Elsa (FI)		1 280	27	greggio
	Mazzari — S. Agata sul Santerno (RA)		11 540,90	27	greggio
	Totale		50 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 10 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti nei paesi terzi.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

— essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,

— oppure essere depositate all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles, tra le ore 11.00 e le ore 12.00 del giorno indicato al punto 4.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 312/2002 CE — alcole, DG AGRI/D/4 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo di spoglio delle offerte», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro il 20 agosto 2002 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo dei concorrenti, come pure:

a) il riferimento alla gara per l'alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi n. 312/2002 CE;

b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;

c) l'insieme degli impegni, dei documenti e delle dichiarazioni di cui agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'allegato II del presente regolamento.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

— AGEA, via Palestro 81, I-00185 Roma [tel. (39-06) 49 49 991; telex 62 00 64/62 06 17/62 03 31; telefax (39-06) 445 39 40/445 46 93].

L'importo della cauzione deve corrispondere a 200 000 EUR.

**GARA PER ALCOLE AD USO ESCLUSIVO DEL SETTORE DEI CARBURANTI NEI PAESI TERZI N. 313/2002
CE**

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 1493/1999	Tipo di alcole
ITALIA	Bonollo — Paduni-Anagni (FR)		16 320	35	greggio
	De Luca — Novoli (LE)		7 705,84	35 e 27	greggio
	D'Auria — Ortona (CH)		6 720	35 e 36 e 27	greggio
	Villapana — Faenza (RA)		8 320	35	greggio
	F. lli Cipriani — Chizzola d'Ala (TN)		4 591,40	35 e 27	greggio
	Caviro — Faenza (RA)		6 342,76	27	greggio
	Totale			50 000	

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 10 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti nei paesi terzi.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

- Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.
Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.
- Le offerte devono:
 - essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,
 - oppure essere depositate all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles, tra le ore 11.00 e le ore 12.00 del giorno indicato al punto 4.
- Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 313/2002 CE — alcole, DG AGRI/D/4 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo di spoglio delle offerte», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.
- Le offerte devono pervenire alla Commissione entro il 20 agosto 2002 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).
- In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo dei concorrenti, come pure:
 - a) il riferimento alla gara per l'alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi n. 313/2002 CE;
 - b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;
 - c) l'insieme degli impegni, dei documenti e delle dichiarazioni di cui agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'allegato II del presente regolamento.
- Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:
 - AGEA, via Palestro 81, I-00185 Roma [tel. (39-06) 49 49 991; telex 62 00 64/62 06 17/62 03 31; telefax (39-06) 445 39 40/445 46 93].

L'importo della cauzione deve corrispondere a 200 000 EUR.

**GARA PER ALCOLE AD USO ESCLUSIVO NEL SETTORE DEI CARBURANTI NEI PAESI TERZI N. 314/2002
CE**

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 1493/1999	Tipo di alcole	
PORTOGALLO	Mealhada	M1	5 634,77	30	greggio	
		M2	5 438,55	30	greggio	
		M3	9 270,02	30	greggio	
	Bombarral	Inox 147	22 425,69	27	greggio	
		Inox 147	2,60	35	greggio	
	Carregado	Inox 3	2 372,04	30	greggio	
		324	1 824,71	30	greggio	
		364/365	1 692,95	30	greggio	
		Inox 1	72,15	35	greggio	
		Inox 1	1 266,52	27	greggio	
		Totale		50 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 10 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti nei paesi terzi.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentare per il quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles, tra le ore 11.00 e le ore 12.00 del giorno indicato al punto 4.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 314/2002 CE — alcole, DG AGR/D/4 da aprire soltanto nella riunione del gruppo di spoglio delle offerte», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro il 20 agosto 2002, alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

- a) il riferimento alla gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi n. 314/2002 CE;
- b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;
- c) l'insieme degli impegni, dei documenti e delle dichiarazioni di cui agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'allegato II del presente regolamento.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

- IVV-R. Mouzinho da Silveira, 5-P-1250-165 Lisboa [tel. (351) 21 356 33 21; telex 18508 IVVP; fax (351) 21 352 08 76].

L'importo della cauzione deve corrispondere a 200 000 EUR.

**GARA PER ALCOLE AD USO ESCLUSIVO NEL SETTORE DEI CARBURANTI NEI PAESI TERZI N. 315/2002
CE**

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 1493/1999	Tipo di alcole
PORTOGALLO	Carregado	Inox 4	15,58	35	greggio
		Inox 4	4 219,01	27	greggio
		Inox 5	5 857,94	35	greggio
		Inox 5	3 596,29	27	greggio
		Inox 6	1 357,49	35	greggio
		Inox 6	8 152,92	27	greggio
		243	681,09	27	greggio
		282/283	1 799,64	27	greggio
		Inox 7	9 416,35	30	greggio
		320	293,13	30	greggio
		350	1 835,21	30	greggio
		351	1 851,97	30	greggio
		349/356	1 809,48	30	greggio
		325/328	1 810,57	30	greggio
		326/327	1 849,68	30	greggio
		352/355	1 809,42	30	greggio
		322/329	1 850,26	30	greggio
290/304	1 793,97	30	greggio		
	Totale		50 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 10 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti nei paesi terzi.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentare per il quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles, tra le ore 11.00 e le ore 12.00 del giorno indicato al punto 4.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 315/2002 CE — alcole, DG AGR/D/4 da aprire soltanto nella riunione del gruppo di spoglio delle offerte», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro il 20 agosto 2002, alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).
 5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:
 - a) il riferimento alla gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi n. 315/2002 CE;
 - b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;
 - c) l'insieme degli impegni, dei documenti e delle dichiarazioni di cui agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'allegato II del presente regolamento.
 6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:
— IVV-R. Mouzinho da Silveira, 5-P-1250-165 Lisboa [tel. (351) 21 356 33 21; telex 18508 IVVP; fax (351) 21 352 08 76].
L'importo della cauzione deve corrispondere a 200 000 EUR.
-

ALLEGATO II

Elenco degli impegni e dei documenti che il concorrente deve presentare insieme all'offerta:

- 1) La prova della costituzione della cauzione di partecipazione presso ogni organismo di intervento.
- 2) L'indicazione del luogo di utilizzazione finale dell'alcole e l'impegno scritto a rispettare tale destinazione.
- 3) La prova, posteriore alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che il concorrente ha concluso accordi vincolanti con un operatore del settore dei carburanti stabilito in uno dei paesi terzi indicati all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000. Tale operatore deve impegnarsi a disidratare l'alcole aggiudicato in uno di tali paesi e ad esportarlo unicamente a fini di utilizzo nel settore dei carburanti.
- 4) L'offerta deve recare inoltre il nome e l'indirizzo del concorrente, il riferimento al bando di gara e il prezzo proposto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol.
- 5) L'impegno del concorrente a rispettare tutte le disposizioni relative alla gara a cui partecipa.
- 6) Una dichiarazione del concorrente che rinuncia a presentare reclami in merito alla qualità del prodotto che gli sarà eventualmente aggiudicato e alle sue caratteristiche, che accetta di sottoporsi ad eventuali controlli sulla destinazione e sull'utilizzazione dell'alcole, che accetta inoltre l'onere della prova della conformità dell'impiego dell'alcole con le condizioni stabilite dal presente bando di gara.

ALLEGATO III

I numeri da utilizzare per chiamare Bruxelles sono solo i seguenti:

DG AGR(D-4) (all'attenzione dei sigg. Chiappone/Romano):

— per e-mail agri-d4@cec.eu.int

— per fax (32-2) 295 92 52.

REGOLAMENTO (CE) N. 1321/2002 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2002

che modifica il regolamento (CEE) n. 1538/91 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/98 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 7 e 9,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1538/91 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1072/2000 ⁽⁴⁾, stabilisce disposizioni di applicazione delle norme di commercializzazione nel settore delle carni di pollame.
- (2) Nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1538/91 è necessario inserire la definizione di «giovane gallo» e le corrispondenti prescrizioni.
- (3) Quando sull'etichetta delle carni di anatre e oche allevate per la produzione di «fegato grasso» (foie gras) è riportata l'indicazione «allevato all'aperto», per garantire la piena informazione del consumatore sulle caratteristiche del prodotto è necessario indicare sull'etichetta anche lo scopo della produzione di tali volatili.
- (4) Per agevolare le ispezioni compiute dagli Stati membri nei macelli, nelle aziende, nei mangimifici e presso gli incubatoi è necessario adattare le norme relative alla tenuta della contabilità.
- (5) A norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1538/91 in caso di vendita al consumatore finale, i nomi dei prodotti e gli altri termini devono essere indicati in una lingua o in più lingue facilmente comprensibili dagli acquirenti dello Stato membro in cui ha luogo la vendita al dettaglio. Occorre sopprimere tale disposizione in quanto si applica l'articolo 16 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura della presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità ⁽⁵⁾, modificata dalla direttiva 2001/101/CE della Commissione ⁽⁶⁾.
- (6) L'esperienza ha dimostrato che qualora le carcasse di pollame siano raffreddate ad aria, l'assorbimento di acqua nelle carcasse è minimo. Pertanto è possibile ridurre la frequenza dei controlli nei macelli se è sufficientemente provato che i risultati dei controlli hanno dimostrato

l'osservanza dei requisiti per un periodo di tempo determinato. Dall'esperienza emerge anche chiaramente che per le carcasse di tacchino raffreddate ad aria può essere soppresso il requisito di controlli regolari sull'assorbimento d'acqua.

- (7) Per ragioni di trasparenza e di chiarezza è necessario rivedere le norme relative alle controanalisi previste all'articolo 14 bis, paragrafi 6 e 10, del regolamento (CEE) n. 1538/91 e disporre che le controanalisi possano essere compiute esclusivamente nei laboratori nazionali di riferimento.
- (8) Per ragioni di chiarezza è necessario usare nell'allegato IV le stesse espressioni usate nell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1538/91. Poiché in alcuni Stati membri c'è un mercato per galli e capponi di allevamento «estensivo al coperto», è opportuno aggiungere tali prodotti alla lettera b) dell'allegato IV, applicando la stessa densità massima prevista per i polli allevati secondo le stesse condizioni. È necessario inoltre stabilire un'età minima di macellazione per galli e capponi. Per le faraone allevate secondo il tipo di allevamento «rurale all'aperto» occorre applicare la stessa densità massima prevista per i polli, in quanto la densità massima è la stessa per entrambi i volatili anche nel caso dell'allevamento all'aperto. È necessario inoltre stabilire un'età minima di macellazione per i tacchini maschi e femmine allevati secondo il tipo di allevamento «rurale all'aperto» e destinati al sezionamento. Poiché questo tipo di produzione richiede periodi di ingrasso più brevi rispetto alla produzione di tacchini da carne appare quindi opportuno fissare un'età minima di macellazione inferiore a quella prevista per i tacchini da carne.
- (9) È opportuno chiarire le dimensioni dei campioni dei diversi tagli di pollame fissate nell'allegato VI bis, punto 2, del regolamento (CEE) n. 1538/91.
- (10) I nomi e gli indirizzi dei laboratori nazionali di riferimento per la Danimarca, l'Irlanda, i Paesi Bassi, l'Austria e il Portogallo sono cambiati.
- (11) È quindi opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 1538/91.
- (12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

⁽¹⁾ GU L 173 del 6.7.1990, pag. 1.⁽²⁾ GU L 157 del 30.5.1998, pag. 12.⁽³⁾ GU L 143 del 7.6.1991, pag. 11.⁽⁴⁾ GU L 119 del 20.5.2000, pag. 21.⁽⁵⁾ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.⁽⁶⁾ GU L 310 del 28.11.2001, pag. 19.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1538/91 è modificato come segue:

1) L'articolo 1 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, lettera a), è aggiunto il seguente quinto trattino:

«— giovane gallo: pollo maschio di razze ovaiole, nel quale la punta dello sterno è rigida ma non completamente ossificata e di età non inferiore a 90 giorni alla macellazione.»;

b) al paragrafo 2, ultimo comma, il riferimento alla «direttiva 79/112/CEE» è sostituito dal riferimento alla «direttiva 2000/13/CE».

2) All'articolo 9, primo comma, il riferimento alla «direttiva 79/112/CEE» è sostituito dal riferimento alla «direttiva 2000/13/CE».

3) All'articolo 10, il paragrafo 1 è modificato come segue:

a) al primo comma, il riferimento alla «direttiva 79/112/CEE» è sostituito dal riferimento alla «direttiva 2000/13/CE»;

b) è aggiunto il seguente comma:

«Quando sull'etichetta della carne ottenuta da anatre ed oche allevate per la produzione di "fegato grasso" figura l'indicazione del tipo di allevamento all'aperto [lettere c), d) ed e)] occorre indicare anche i termini "per la produzione di fegato grasso"».

4) L'articolo 11 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti trattini:

«— il numero e il peso totale, vivo o morto, dei suddetti capi consegnati e trasformati,
— i dati relativi alle vendite, con indicazione del nome e dell'indirizzo degli acquirenti per un periodo minimo di sei mesi dopo la spedizione.»;

b) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. I produttori di cui trattasi vengono successivamente sottoposti a regolari ispezioni. Essi tengono registri aggiornati, per un periodo minimo di sei mesi dopo la spedizione, nei quali annotano il numero di animali per tipi di allevamento, il numero di capi venduti e il nome e indirizzo degli acquirenti, nonché i quantitativi e la provenienza dei mangimi.

Inoltre i produttori che allevano i volatili all'aperto registrano anche la data alla quale i capi hanno avuto accesso per la prima volta all'aperto.»;

c) sono inseriti i seguenti paragrafi 2 bis e 2 ter:

«2 bis. I mangimifici e i fornitori di mangimi tengono, per un periodo minimo di sei mesi dalla spedizione, una registrazione da cui risulta che la composizione dei mangimi forniti ai produttori di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), è conforme alle prescrizioni in materia di alimentazione degli animali.

2 ter. Gli incubatoi tengono la registrazione dei volatili delle razze a crescita lenta forniti ai produttori di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere d) ed e), per un periodo minimo di sei mesi dalla spedizione.»;

d) il testo del secondo trattino del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«— mangimifici e fornitori di mangimi: almeno una volta all'anno.»

5) L'articolo 14 è soppresso.

6) L'articolo 14 bis è modificato come segue:

a) è inserito il seguente paragrafo 5 bis:

«5 bis. Se i risultati delle verifiche di cui ai paragrafi 3 e 4, nel caso del raffreddamento ad aria, evidenziano che per sei mesi sono stati rispettati i criteri stabiliti negli allegati V, VI e VII, la frequenza delle ispezioni di cui al paragrafo 3 può essere ridotta ad una volta al mese. In caso di mancata osservanza dei criteri stabiliti nei richiamati allegati vengono ripristinate le ispezioni secondo la frequenza prevista al paragrafo 3.»;

b) il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Se i risultati di una verifica condotta ai sensi del paragrafo 4 indicano un superamento dei limiti tollerati, il lotto in questione è considerato non conforme al presente regolamento. In tal caso, tuttavia, il macello interessato può chiedere che si proceda ad una controanalisi da effettuarsi nel laboratorio di riferimento dello Stato membro, secondo un metodo scelto dalla competente autorità dello stesso Stato membro. I costi della controanalisi sono a carico del detentore del lotto.»;

c) il testo del paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10. Se il risultato dei controlli di cui al paragrafo 8 indica un superamento della tolleranza ammessa, il detentore del lotto di cui trattasi può chiedere che si proceda ad una controanalisi da effettuarsi in uno dei laboratori di riferimento elencati nell'allegato VIII, secondo lo stesso metodo impiegato per il controllo iniziale. I costi della controanalisi sono a carico del detentore del lotto. Le competenze e i compiti dei laboratori di riferimento sono indicati nell'allegato IX.»

7) All'articolo 14 ter, il testo del paragrafo 2 è modificato come segue:

a) il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— siano effettuati controlli regolari sull'acqua assorbita, conformemente all'articolo 14 bis, paragrafo 3, anche per le carcasse di polli e di tacchini destinate alla produzione dei tagli freschi, congelati e surgelati elencati al paragrafo 1. Detti controlli devono essere effettuati almeno una volta per ogni periodo di lavoro di otto ore. Tuttavia, nel caso del raffreddamento ad aria delle carcasse di tacchino non è necessario procedere a controlli regolari sull'acqua assorbita. I valori limite di cui all'allegato VII, punto 9, si applicano anche alle carcasse di tacchino.»;

b) è aggiunto il seguente comma:

«Se i risultati dei controlli di cui al primo trattino e al paragrafo 3, nel caso del raffreddamento ad aria, evidenziano che per sei mesi sono stati rispettati i criteri stabiliti negli allegati V, VI e VII, la frequenza dei controlli di cui al primo trattino può essere ridotta ad una volta al mese. In caso di mancata osservanza dei criteri stabiliti nei richiamati allegati vengono ripristinati i controlli secondo la frequenza prevista al primo trattino.»

8) All'articolo 14 ter, paragrafo 3, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Dopo un anno di esami effettuati con risultati che dimostrano l'osservanza dei criteri stabiliti nell'allegato VI bis in

un determinato laboratorio di sezionamento, la frequenza degli esami sarà ridotta ad uno ogni sei mesi. In caso di mancata osservanza di tali criteri vengono ripristinate le ispezioni secondo la frequenza prevista al primo comma.»

9) Gli allegati I, IV, VI bis e VIII sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Gli allegati I, IV, VI bis e VIII del regolamento (CEE) n. 1538/91 sono modificati come segue:

1) L'allegato I è modificato come segue:

nella tabella è inserita la seguente riga 5:

«5.	Young cock	Jeune coq	Junger Hahn	Ung- hane	Joven gallo	Πετει- νάρι	Giovane gallo	Jonge han	Galo jovem	Nuori kukko	Ung tupp»
-----	---------------	--------------	----------------	--------------	----------------	----------------	------------------	--------------	---------------	----------------	--------------

2) L'allegato IV è modificato come segue:

a) il titolo della lettera a) è sostituito dal seguente:

«a) Percentuale di ... nella razione alimentare»;

b) alla lettera b) «Estensivo al coperto»:

— per la densità al coperto, il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— i 15 capi, ma non più di 25 kg peso vivo, nel caso dei polli, giovani galli e capponi»,

— per l'età di macellazione, sono aggiunti i seguenti trattini:

«— 90 giorni nel caso dei galli giovani,

— 140 giorni nel caso dei capponi»;

c) alla lettera d) «Rurale all'aperto»:

— per la densità, il testo del quinto trattino è sostituito dal seguente:

«— i 13 capi, ma non più di 25 kg di peso vivo nel caso delle faraone»,

— per l'età minima di macellazione, il testo dell'ottavo trattino è sostituito dal seguente:

«— 140 giorni nel caso dei tacchini e delle oche da carne, venduti interi,

— 98 giorni per le femmine di tacchino destinate al sezionamento,

— 126 giorni per i maschi di tacchino destinati al sezionamento.»

3) All'allegato VI bis, punto 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«Le definizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, si applicano ai tagli di pollame di cui all'articolo 14 ter. L'entità dei campioni deve essere almeno la seguente:

— Petti di pollo: metà del petto

— Filetto di petto di pollo: metà del petto, disossato e senza pelle

— Petto di tacchino, filetto/fesa di tacchino e carne di coscia di tacchino disossata: porzioni da 100 g circa

— Altri tagli: come definito all'articolo 1, paragrafo 2.»

4) L'allegato VIII è modificato come segue:

a) il laboratorio nazionale di riferimento per la Danimarca è sostituito dal seguente:

«Foedevaredirektoratets Laboratorium
Afdeling for Levnedsmiddelkemi
Foedevareregion Ringsted
Soendervang 4
DK-4100 Ringsted»;

b) il laboratorio nazionale di riferimento per l'Irlanda è sostituito dal seguente:

«National Food Centre
Teagasc
Dunsinea
Castleknock
Dublin 15
Ireland»;

c) il laboratorio nazionale di riferimento per i Paesi Bassi è sostituito dal seguente:

«TNO Voeding
Utrechtseweg 48
3704 HE Zeist
Postbus 360
3700 AJ Zeist
Paesi Bassi»;

d) il laboratorio nazionale di riferimento per l'Austria è sostituito dal seguente:

«Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH. und Bundesamt für Ernährungssicherheit (Abt. Analytik II)
Spargelfeldstrasse 191
A-1220 Wien»;

e) il laboratorio nazionale di riferimento per il Portogallo è sostituito dal seguente:

«Direcção Geral de Fiscalização e Controlo da Qualidade Alimentar
Laboratório Central de Qualidade Alimentar
Av. Conde de Valbom, 98
P-1050-070 Lisboa».

REGOLAMENTO (CE) N. 1322/2002 DELLA COMMISSIONE**del 22 luglio 2002****recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 11,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare gli articoli 9, paragrafo 2, e 13, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1) Di recente, tra la Commissione europea e l'Ungheria è stato concluso un accordo commerciale che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e la completa liberalizzazione del commercio per altri prodotti agricoli. Nel settore dei cereali, una delle concessioni

previste è la soppressione delle restituzioni. Tale soppressione delle restituzioni interessa tutti i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione di alcuni prodotti trasformati già oggetto di concessioni nel quadro di altri accordi commerciali.

(2) Le autorità ungheresi sono impegnate ad ammettere all'importazione nel loro paese soltanto le spedizioni di prodotti comunitari interessati da detto accordo commerciale che non hanno beneficiato di restituzioni. A tal fine, è opportuno applicare le disposizioni di cui all'articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/2002 ⁽⁶⁾, che concernono le esportazioni verso la Polonia, l'Estonia, la Lettonia e la Lituania, anche alle esportazioni verso l'Ungheria.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1162/95 è sostituito dal seguente:

*«ALLEGATO IV***Prodotti interessati dalla soppressione delle restituzioni all'esportazione: Articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 1162/95**

Paesi terzi	Prodotti interessati (codici NC)
Estonia	Tutti i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 ed inoltre l'amido di riso di cui al codice NC 1108 19 10
Ungheria	1001 10 00, 1001 90 91, 1001 90 99, 1002 00 00, 1003 00 10, 1003 00 90, 1004 00 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 00 90, 1008 20 00, 1101 00 11, 1101 00 15, 1101 00 90, 1102 10 00, 1102 20 10, 1102 20 90, 1102 90 10, 1102 90 30, 1103 11 10, 1103 11 90, 1103 13 10, 1103 13 90, 1103 19 10, 1103 19 30, 1103 19 40, 1103 20 20, 1103 20 60, 1104 12 90, 1104 19 10, 1104 19 50, 1104 19 69, 1104 22 20, 1104 22 30, 1104 23 10, 1104 29 01, 1104 29 03, 1104 29 05, 1104 29 11, 1104 29 51, 1104 29 55, 1104 30 10, 1104 30 90, 1107 10 11, 1107 10 19, 1107 10 91, 1107 10 99, 1107 20 00
Lettonia	1001 10 00, 1001 90 91, 1001 90 99, 1002 00 00, 1003 00 10, 1003 00 90, 1004 00 00, 1101 00 11, 1101 00 15, 1101 00 90, 1102 10 00, 1102 90 10, 1102 90 30, 1103 11 10, 1103 11 90, 1103 19 10, 1103 19 40, 1103 20 60

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.⁽⁴⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.⁽⁵⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.⁽⁶⁾ GU L 153 del 13.6.2002, pag. 5.

Paesi terzi	Prodotti interessati (codici NC)
Lituania	1001 10 00, 1001 90 91, 1001 90 99, 1002 00 00, 1004 00 00, 1008 20 00, 1101 00 11, 1101 00 15, 1101 00 90, 1102 10 00, 1103 11 10, 1103 11 90, 1103 19 40, 1102 90 30, 1103 19 10, 1103 20 60, 1104 12 90, 1104 19 10, 1104 22 20, 1104 22 30, 1104 29 11, 1104 29 51, 1104 29 55, 1104 30 10, 1107 10 11, 1107 10 19, 1107 10 91, 1107 10 99 e 1107 20 00
Polonia	1001 90, 1101, 1102 e ex 2302 ad eccezione dei prodotti di cui al codice NC 2302 50»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1323/2002 DELLA COMMISSIONE**del 22 luglio 2002****recante deroga al regolamento (CE) n. 800/1999 per quanto riguarda l'esportazione di prodotti del settore dei cereali verso i paesi terzi, ad eccezione dell'Ungheria**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/2002 ⁽⁴⁾, stabilisce all'articolo 3 che il diritto alla restituzione si costituisce all'atto dell'importazione in un paese terzo determinato, se per questo paese si applica un tasso di restituzione differenziato. Gli articoli da 14 a 16 di tale regolamento stabiliscono le condizioni per il versamento della restituzione in caso di restituzione differenziata, e in particolare i documenti da fornire per comprovare che le merci sono arrivate a destinazione.
- (2) In caso di restituzione all'esportazione differenziata, i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 800/1999 prevedono che una parte della restituzione, calcolata in particolare utilizzando il tasso di restituzione più basso, venga versata, su domanda dell'esportatore, non appena sia comprovato che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità.
- (3) Recentemente è stato concluso un accordo commerciale tra la Commissione europea e l'Ungheria che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e la completa liberalizzazione del commercio per altri prodotti agricoli. Nel settore dei cereali, una delle concessioni previste è la soppressione delle restituzioni per la maggior parte dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92.
- (4) Le autorità ungheresi si sono impegnate a concedere il dazio preferenziale ai prodotti a base di cereali importati in Ungheria soltanto se la merce è accompagnata da

documenti in cui si attesta che non ha beneficiato di una restituzione all'esportazione. In mancanza di tali certificati, si applica il dazio all'importazione intero. Poiché il dazio intero è più elevato dell'importo della restituzione assegnata attualmente per l'esportazione verso gli altri paesi terzi, non ci sono rischi di deviazione di traffico.

- (5) È quindi opportuno tener conto di questi elementi nell'applicazione delle succitate disposizioni del regolamento (CE) n. 800/1999, per evitare di imporre agli esportatori oneri finanziari non necessari negli scambi commerciali con i paesi terzi. A tal fine non si deve prendere in considerazione, nel determinare il tasso di restituzione più basso, la mancata fissazione della restituzione per la destinazione specifica in questione.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999, qualora la differenziazione della restituzione sia costituita esclusivamente dalla mancata fissazione di una restituzione per l'Ungheria, la prova dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali d'importazione non è richiesta per il versamento della restituzione a favore dei prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento.
2. La mancata fissazione di una restituzione per i prodotti elencati nell'allegato e destinati all'Ungheria non viene presa in considerazione ai fini della determinazione del tasso più basso della restituzione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle domande di titoli di esportazione presentate a partire dal 1° luglio 2002.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 183 del 12.7.2002, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

PRODOTTI DEL SETTORE DEI CEREALI COMPRESI NELL'ACCORDO COMMERCIALE CON L'UNGHERIA

(Codice NC)

1001 10 00, 1001 90 91, 1001 90 99, 1002 00 00, 1003 00 10, 1003 00 90, 1004 00 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 00 90, 1008 20 00, 1101 00 11, 1101 00 15, 1101 00 90, 1102 10 00, 1102 20 10, 1102 20 90, 1102 90 10, 1102 90 30, 1103 11 10, 1103 11 90, 1103 12 00, 1103 13 10, 1103 13 11, 1103 13 90, 1103 19 10, 1103 19 30, 1103 19 40, 1103 20 20, 1103 20 60, 1104 12 90, 1104 19 10, 1104 19 50, 1104 19 50, 1104 19 69, 1104 22 20, 1104 22 30, 1104 23 10, 1104 23 10, 1104 29 01, 1104 29 03, 1104 29 05, 1104 29 11, 1104 29 51, 1104 29 55, 1104 30 10, 1104 30 90, 1107 10 11, 1107 10 19, 1107 10 91, 1107 10 99, 1107 20 00.

REGOLAMENTO (CE) N. 1324/2002 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 2002

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1163/2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1501/95
per quanto riguarda le condizioni di pagamento della restituzione per l'esportazione di prodotti
del settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1163/2002 della Commissione ⁽³⁾ prevede deroghe al regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni d'applicazione del regime delle restituzioni per i prodotti agricoli ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/2002 ⁽⁵⁾ per quanto riguarda il pagamento della restituzione in caso di restituzione differenziata.
- (2) L'articolo 2 precisa che questo regolamento è applicabile a decorrere dal 1° luglio 2002. Poiché questa data può

causare confusione, occorre precisare a cosa si riferisce l'applicabilità del regolamento.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1163/2002 è sostituito dal seguente:

«Esso si applica alle dichiarazioni di esportazione accettate a partire dal 1° luglio 2002.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 181 dell'1.7.1992, pag. 21.
⁽²⁾ GUL 193 del 29.7.2000, pag. 1.
⁽³⁾ GUL 170 del 29.6.2002, pag. 46.
⁽⁴⁾ GUL 102 del 17.4.1999, pag. 11.
⁽⁵⁾ GUL 183 del 12.7.2002, pag. 12.

REGOLAMENTO (CE) N. 1325/2002 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2002

che avvia un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 1600/1999 del Consiglio che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile, di diametro pari o superiore a 1 mm, originarie dell'India, che abroga il dazio in vigore nei confronti delle importazioni di un esportatore di tale paese e stabilisce che tali importazioni sono soggette a registrazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. Domanda di riesame

- (1) La Commissione ha ricevuto la richiesta di avviare un riesame relativo ai «nuovi esportatori», ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata da Garg Sales Co. PVT Ltd («il richiedente»), produttore esportatore in India («il paese in oggetto»).

B. Il Prodotto

- (2) Il prodotto in esame è filo di acciaio inossidabile, di diametro pari o superiore a 1 mm, contenente, in peso, 2,5 % o più di nichel, diverso da quello contenente, in peso, dal 28 % al 31 % di nichel e dal 20 % al 22 % di cromo, di cui al codice NC ex 7223 00 19, originario dell'India («il prodotto in questione»). Il codice NC è indicato unicamente a titolo informativo.

C. Misura in vigore

- (3) Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping istituito con regolamento (CE) n. 1600/1999 del Consiglio ⁽³⁾, in forza del quale le importazioni nella Comunità del prodotto in esame fabbricato dal richiedente sono soggette a un dazio antidumping definitivo del 55,6 %, ad eccezione delle importazioni di numerose società, specificamente menzionate, che sono soggette ad aliquote del dazio individuali.

D. Giustificazione del riesame

- (4) Il richiedente afferma di non aver esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta in base ai cui risultati sono state istituite le misure antidumping, ossia durante il periodo compreso tra il 1° aprile 1997 e il 31 marzo 1998.

Il richiedente afferma inoltre di aver iniziato ad esportare il prodotto in esame nella Comunità dopo la fine del periodo dell'inchiesta, e di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto in esame soggetti alle misure antidumping summenzionate.

E. Procedimento

- (5) I produttori comunitari notoriamente interessati sono stati informati in merito alla domanda di riesame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.
- (6) Dopo aver esaminato le prove disponibili, la Commissione conclude che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame relativo ai «nuovi esportatori», ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, per determinare il margine di dumping del richiedente e, qualora venissero accertate pratiche di dumping, il livello del dazio da applicare alle importazioni del prodotto in questione nella Comunità.

a) Questionari

Al fine di ottenere le informazioni da essa ritenute necessarie per l'inchiesta, la Commissione invierà un questionario al richiedente.

b) Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. Inoltre, la Commissione può concedere audizioni alle parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite.

F. Abrogazione del dazio in vigore e registrazione delle importazioni

- (7) In conformità dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, deve essere abrogato il dazio antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in oggetto fabbricato e venduto dal richiedente per essere esportato nella Comunità. Parallelamente, tali importazioni devono essere soggette a registrazione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, affinché, qualora il riesame si concluda con l'accertamento dell'esistenza di pratiche di dumping da parte del richiedente, possano essere riscossi dazi antidumping a titolo retroattivo a decorrere dalla data d'inizio del riesame. In questa fase del procedimento non è tuttavia possibile stimare gli eventuali futuri dazi da corrispondere.

⁽¹⁾ GUL 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 189 del 22.7.1999, pag. 19.

G. Termini

- (8) Per ragioni di buona amministrazione, occorre fissare dei termini entro i quali:
- le parti interessate possano manifestarsi alla Commissione, comunicare per iscritto le loro osservazioni e presentare le risposte al questionario di cui al considerando 6, lettera a), del presente regolamento, o comunicare qualsiasi altra informazione di cui si debba tenere conto nel corso dell'inchiesta,
 - le parti interessate possano presentare una richiesta scritta di essere sentite dalla Commissione.

H. Omessa collaborazione

- (9) Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.
- (10) Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Viene avviata la revisione del regolamento (CE) n. 1600/1999, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 per determinare se e in quale misura le importazioni di filo di acciaio inossidabile, di diametro pari o superiore a 1 mm, contenente, in peso, 2,5 % o più di nichel, diverso da quello contenente, in peso, dal 28 % al 31 % di nichel e dal 20 % al 22 % di cromo, di cui al codice NC ex 7223 00 19, originarie dell'India e prodotte e vendute per essere esportate nella Comunità da Garg Sales Co. PVT Ltd (codice addizionale Taric A999) debbano essere soggette al dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 1600/1999.

Articolo 2

È abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 1600/1999 sulle importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2002.

Articolo 3

È chiesto alle autorità doganali, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento. La registrazione scade nove mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

Salvo indicazione contraria, le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le proprie osservazioni per iscritto e presentare le risposte al questionario di cui al considerando 6, lettera a), del presente regolamento, o comunicare qualsiasi altra informazione, entro 40 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. È importante notare che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) e riportare il nome, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail nonché i numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata.

Le informazioni relative al caso in esame e le domande di audizione devono essere inviate al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione B
Ufficio: J-79 — 05/16
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05
Telex COMEU B 21877

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 1326/2002 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 2002**

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di diritti di importazione presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 1128/1999 per l'importazione di vitelli di peso non superiore a 80 chilogrammi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1128/1999 della Commissione, del 28 maggio 1999, recante modalità d'applicazione di un contingente tariffario di vitelli di peso pari o inferiore a 80 chilogrammi, originari di alcuni paesi terzi ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1096/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1128/1999, i quantitativi riservati agli operatori tradizionali sono ripartiti proporzionalmente alle importazioni effettuate con versamento del prelievo integrale nel corso del periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2002.
- (2) Per gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del citato regolamento, i quantitativi disponibili sono ripartiti proporzionalmente ai quantitativi richiesti. Dato

che i quantitativi richiesti superano i quantitativi disponibili, occorre fissare una percentuale unica di riduzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di diritti di importazione di animali vivi della specie bovina di peso non superiore a 80 chilogrammi è accolta limitatamente ai seguenti quantitativi:

- a) 24,569 % dei quantitativi importati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1128/1999;
- b) 0,9766 % dei quantitativi richiesti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1128/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 135 del 29.5.1999, pag. 50.

⁽²⁾ GU L 150 del 6.6.2001, pag. 33.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1327/2002 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 2002**

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2002 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio per la Repubblica di Polonia, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2857/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1279/98 sono state fissate le quantità di prodotti del settore delle carni bovine originarie della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Bulgaria, che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2002. È possibile soddisfare integralmente le domande di titoli di importazione di prodotti del settore delle carni bovine originarie dell'Ungheria e della Repubblica ceca. Tuttavia, le quantità indicate nelle domande di prodotti del settore delle carni bovine originarie della Polonia devono essere ridotte proporzionalmente, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, dello stesso regolamento.

(2) A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1279/98, se nel corso del periodo contingente, i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione presentate per il primo, secondo e terzo periodo indicato al precedente considerando sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi vengono aggiunti a quelli disponibili per il periodo successivo. Alla luce dei quantitativi rimanenti per il primo periodo, è opportuno stabilire i quantitativi disponibili, per i sei paesi considerati per il secondo periodo, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2002,

1. Le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2002 nel quadro dei contingenti previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 sono soddisfatte nella seguente misura:

- a) il 100 % dei quantitativi richiesti per i prodotti di cui ai codici NC 0201 e 0202, originari dell'Ungheria e della Repubblica ceca;
- b) 94,482 % dei quantitativi richiesti dei prodotti di cui ai codici NC 0201, 0202 e 1602 50 originari della Polonia.

2. I quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1279/98, compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2002, ammontano a:

- a) carni bovine di cui ai codici NC 0201 e 0202:
 - 5 277,5 t di carni originarie dell'Ungheria,
 - 1 710 t di carni originarie della Repubblica ceca,
 - 1 750 t di carni originarie della Slovacchia,
 - 125 t di carni originarie della Bulgaria;
- b) 4 800 t di carni bovine di cui ai codici NC 0201 e 0202 originarie della Polonia o 2 242,99 t di prodotti trasformati del codice NC 1602 50 originari della Polonia;
- c) 1 500 t di prodotti del settore delle carni bovine dei codici NC 0201, 0202, 1602 50 31, 1602 50 39 e 1602 50 80 originarie della Romania.

Articolo 2

⁽¹⁾ GU L 176 del 20.6.1998, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 55.

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2002.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'agricoltura

**REGOLAMENTO (CE) N. 1328/2002 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 2002**

che rettifica il regolamento (CE) n. 1111/2002 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2002 ⁽⁴⁾, ha fissato le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1111/2002 della Commissione ⁽⁵⁾ ha fissato le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati.
- (3) Nel corso di una verifica è risultato che l'allegato di quest'ultimo regolamento conteneva un errore. È dunque opportuno rettificare il regolamento in questione.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1111/2002 è rettificato come segue:

nella colonna «Quantità previste», alla riga corrispondente al codice del prodotto «2006 00 31 9000, 2006 00 99 9100», la quantità «287» è sostituita dalla quantità «595».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 2002.

Esso si applica a partire dal 27 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69.

⁽⁵⁾ GU L 168 del 27.6.2002, pag. 11.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1329/2002 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 2002**

che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽³⁾, modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 2062/97 ⁽⁴⁾, tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri. È importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili. A tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 2002.

Esso si applica dal 24 luglio al 6 agosto 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GUL 382 del 31.12.1987, pag. 22.

⁽²⁾ GUL 177 del 5.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GUL 72 del 18.3.1988, pag. 16.

⁽⁴⁾ GUL 289 del 22.10.1997, pag. 1.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 22 luglio 2002, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

(in EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 24 luglio al 6 agosto 2002

Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	14,65	11,17	18,86	11,77
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
Israele	—	—	7,76	7,03
Marocco	14,15	15,34	—	—
Cipro	—	—	—	—
Giordania	—	—	—	—
Cisgiordania e Striscia di Gaza	—	—	—	—

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 19 luglio 2002

**in merito alle conseguenze della scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del
carbone e dell'acciaio (CECA) sugli accordi internazionali conclusi dalla CECA**

(2002/595/CE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA
COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO RIUNITI IN
SEDE DI CONSIGLIO,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato CECA, in virtù del suo articolo 97, scadrà il 23 luglio 2002.
- (2) La CECA ha concluso vari accordi internazionali con paesi terzi.
- (3) Tali accordi non contemplano l'eventualità della scadenza del trattato CECA.
- (4) Le questioni contemplate dal trattato CECA rientreranno, alla scadenza di questo, nel trattato che istituisce la Comunità europea.
- (5) È nell'interesse della CECA e dei settori pertinenti che, dopo la scadenza del trattato CECA, tali accordi internazionali restino in vigore e siano dunque trasferiti alla Comunità europea,

HANNO DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

A decorrere dal 24 luglio 2002, i diritti e gli obblighi sorti a seguito degli accordi internazionali conclusi dalla CECA sono assunti dalla Comunità europea.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La presente decisione si applica a decorrere dal 24 luglio 2002.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 2002.

Il Presidente
T. PEDERSEN

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 2002

relativa alle conseguenze della scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) sugli accordi internazionali conclusi dalla CECA

(2002/596/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) In base all'articolo 97 del trattato CECA, quest'ultimo giungerà a scadenza il 23 luglio 2002.
- (2) La CECA ha concluso una serie di accordi internazionali con paesi terzi.
- (3) Tali accordi non prevedono la possibilità della scadenza del trattato CECA.
- (4) Le materie disciplinate dal trattato CECA, ivi compreso l'articolo 133, saranno incorporate nel trattato che istituisce la Comunità europea.
- (5) I rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno stabilito che la CE subentri nei diritti e negli obblighi che scaturiscono dagli accordi internazionali conclusi dalla CECA ⁽¹⁾.
- (6) Si ritiene che sia nell'interesse della CE portare avanti tali accordi internazionali e trasferirli alla CE in seguito alla scadenza del trattato CECA.
- (7) Alcuni dei suddetti accordi potrebbero richiedere delle modifiche tecniche al fine di renderli compatibili con la normativa CE.
- (8) Sarà necessario informare di conseguenza i paesi terzi interessati,

DECIDE:

Articolo 1

A decorrere dal 24 luglio 2002, i diritti e gli obblighi che scaturiscono dagli accordi internazionali conclusi dalla CECA con paesi terzi sono trasferiti alla CE.

Articolo 2

La Commissione informa i paesi terzi interessati del trasferimento alla CE dei diritti e degli obblighi della CECA che scaturiscono dagli accordi in questione. Essa apporta inoltre tutte le modifiche tecniche necessarie al fine di rendere gli accordi compatibili con la normativa CE e, ove opportuno, negozia le modifiche riguardanti gli accordi.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La presente decisione si applica a decorrere dal 24 luglio 2002.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. PEDERSEN

⁽¹⁾ Vedi pagina 35 della presente Gazzetta ufficiale.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2002

relativa all'aiuto di Stato cui l'Italia intende dare esecuzione in favore delle imprese olivicole a norma dell'articolo 4 della legge 17 agosto 1999, n. 290

[notificata con il numero C(2002) 1188]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2002/597/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo⁽¹⁾ e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

confermare le informazioni pubblicate da alcuni organi di stampa secondo cui il disegno di legge sarebbe stato approvato dal Parlamento come legge 17 agosto 1999, n. 290, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana* n. 195 del 20 agosto 1999.

(4) Con lettera del 25 ottobre 1999, protocollata il 5 novembre 1999, le autorità italiane hanno confermato che il disegno di legge era stato approvato come legge 17 agosto 1999, n. 290. Nella stessa lettera hanno trasmesso alla Commissione il testo della legge adottata e fornito alcune delle informazioni richieste dalla Commissione stessa nella sua lettera del 28 gennaio 1999.

I. PROCEDIMENTO

(1) Con lettera del 6 agosto 1998, protocollata il 12 agosto 1998, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, un disegno di legge concernente una proroga di termini nel settore agricolo. L'aiuto è stato registrato con il numero N 490/98.

(2) Con lettere del 1° ottobre 1998 e del 28 gennaio 1999 la Commissione ha richiesto alle autorità italiane informazioni complementari. Con lettera del 30 novembre 1998, protocollata il 4 dicembre 1998, le autorità italiane hanno risposto alla lettera della Commissione del 1° ottobre 1998.

(3) Con lettera del 13 settembre 1999 la Commissione ha sollecitato le autorità italiane a fornirle le informazioni richieste nella sua lettera del 28 gennaio 1999 che, a tale data, non le erano ancora pervenute. Nella stessa lettera la Commissione invitava inoltre le autorità italiane a

(5) In base a tali informazioni il regime è stato iscritto nel registro degli aiuti non notificati con il numero NN 155/99.

(6) Con lettera del 24 febbraio 2000, SG(2000) D/101808, la Commissione ha comunicato all'Italia la decisione di avviare il procedimento dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti degli articoli 4 e 5 della legge 17 agosto 1999, n. 290, nonché dell'articolo 15, paragrafo 16, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) e della legge 8 agosto 1991, n. 252, che costituivano la base giuridica per l'erogazione dei benefici di cui all'articolo 5 della legge 290/99. Nella stessa lettera la Commissione informava inoltre l'Italia che essa non muoveva obiezioni nei confronti degli altri articoli (1, 2, 3, 6, 7 e 8) della legge 17 agosto 1999, n. 290, in quanto non costituivano aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

⁽¹⁾ GU C 148 del 27.5.2000, pag. 2.

- (7) Con la stessa lettera la Commissione ha invitato l'Italia a trasmettere, a norma dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio ⁽¹⁾, entro un mese dalla ricezione della medesima, tutti i documenti, le informazioni e i dati necessari per valutare la compatibilità delle misure in esame.
- (8) La decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni.
- (9) Con lettera del 23 marzo 2000 le autorità italiane hanno chiesto che il termine fissato dalla Commissione per la trasmissione delle informazioni richieste all'atto dell'avvio del procedimento venisse prorogato di trenta giorni.
- (10) Con lettera del 18 maggio 2000 le autorità italiane hanno presentato alla Commissione osservazioni relativamente all'avvio del procedimento.
- (11) Con lettera del 17 luglio 2000 la Commissione ha sollecitato ulteriori informazioni in merito alle osservazioni trasmesse dalle autorità italiane con lettera del 18 maggio 2000.
- (12) Con lettera del 13 ottobre 2000 le autorità italiane hanno trasmesso le informazioni richieste dalla Commissione nella lettera del 17 luglio 2000.
- (13) Con lettera del 13 dicembre 2000 la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni.
- (14) Con lettera del 31 gennaio 2001 le autorità italiane hanno sollecitato una proroga del termine fissato dalla Commissione per la presentazione delle informazioni richieste nella lettera del 13 dicembre 2000.
- (15) Con lettera del 12 luglio 2001 le autorità italiane hanno trasmesso le informazioni richieste.
- (16) La Commissione ha inoltre ricevuto osservazioni da terzi interessati con lettera del 30 giugno 2000 e le ha trasmesse all'Italia, offrendole l'opportunità di esprimere il proprio parere. Le autorità italiane non hanno trasmesso osservazioni specifiche sulla lettera in questione.
- (17) Il 12 marzo 2002, dato che le misure d'aiuto previste dall'articolo 4 della legge 290/99, da una parte, e quelle previste dall'articolo 5 della stessa legge e dall'articolo 15, paragrafo 16, della legge n. 67/88 e dalla legge n. 252/91, dall'altra, avevano natura diversa e non erano connesse tra loro, la Commissione ha deciso di scindere il procedimento in due parti distinte: la prima reca il numero C/7A/2000 e riguarda l'articolo 4 della legge n. 290/99, mentre la seconda reca il numero C/7B/2000, e riguarda l'articolo 5 della legge n. 290/99, l'articolo 15, paragrafo 16, della legge n. 67/88 e la legge n. 252/91. La presente decisione concerne unicamente le misure d'aiuto previste dall'articolo 4 della legge 17 agosto

1999, n. 290. Essa tuttavia non riguarda né produce effetti sulle operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento in scadenza entro il 31 marzo 1998, per le quali l'articolo 4 dispone una proroga dei termini. Le misure d'aiuto previste dall'articolo 5 della stessa legge, dall'articolo 15, paragrafo 16, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria del 1988) e dalla legge 8 agosto 1991, n. 252, costituenti la base giuridica per l'erogazione dei benefici creditizi di cui all'articolo 5 della legge n. 290/99, non formano quindi oggetto della presente decisione. Esse continueranno ad essere valutate nel quadro dell'aiuto di Stato n. C/7B/2000 e saranno oggetto di una decisione separata.

II. DESCRIZIONE DELL'AIUTO

- (18) La legge 17 agosto 1999, n. 290 pubblicata nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana* n. 195 del 20 agosto 1999 dispone la proroga di termini di prossima scadenza relativi a diversi adempimenti concernenti il settore agricolo. La legge si compone di otto articoli. Nella sua decisione del 24 febbraio 2000 la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti degli articoli 1, 2, 3, 6, 7 e 8 della legge, poiché non costituivano aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. La decisione di avvio del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, riguardava invece gli articoli 4 e 5 della stessa legge nonché l'articolo 15, paragrafo 16, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) e la legge 8 agosto 1991, n. 252, costituenti la base giuridica per l'erogazione dei benefici creditizi di cui all'articolo 5 della legge n. 290/99.
- (19) Come già dichiarato al paragrafo 17, la presente decisione riguarda unicamente gli aiuti di cui all'articolo 4 della legge 17 agosto 1999, n. 290, valutati nell'ambito del procedimento C/7A/2000.

Articolo 4 della legge 17 agosto 1999, n. 290

- (20) L'articolo 4 della legge 17 agosto 1999, n. 290, contiene misure intese a facilitare le operazioni di credito agricolo. In particolare, prevede una proroga fino a dodici mesi delle rate delle operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento, in scadenza entro il 31 marzo 1998. Sono beneficiari della misura le aziende agricole delle regioni Puglia, Calabria e Sicilia a prevalente indirizzo olivicolo, condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale, nonché le cooperative olivicole di conduzione danneggiate dalla grave crisi di mercato delle olive e dell'olio di oliva. Possono beneficiare di tali misure, con le stesse procedure e modalità, le aziende agricole e le cooperative olivicole di conduzione di altre regioni con zone a vocazione olivicola in cui sia accertata la grave crisi di mercato delle olive e dell'olio. L'articolo definisce come aziende agricole e cooperative olivicole a prevalente indirizzo olivicolo quelle che traggono da tali produzioni almeno il cinquanta per cento della produzione lorda vendibile.

⁽¹⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 148 del 27.5.2000, pag. 2.

- (21) Le rate prorogate sono assistite da concorso pubblico nel pagamento degli interessi ai sensi del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 9 novembre 1985 che reca norme di indirizzo e di coordinamento per la determinazione dei tassi minimi agevolati annui da praticare nelle operazioni di credito agrario. Per tale concorso pubblico nel pagamento degli interessi è previsto uno stanziamento di 10 miliardi di ITL per il 1999 a carico del «Fondo di solidarietà nazionale».
- (22) Inizialmente, ossia nella lettera alla Commissione del 30 novembre 1998, le autorità italiane avevano giustificato le misure del suddetto articolo 4 sostenendo che «le disposizioni in questione si rendono necessarie per intervenire a favore dei produttori olivicoli delle Regioni Calabria, Puglia e Sicilia che, nella campagna 1997-1998, anche a causa di particolari condizioni ambientali, hanno subito gravi ed insostenibili difficoltà nella commercializzazione del prodotto a causa delle rilevanti importazioni di olio di oliva provenienti dai paesi extracomunitari ricadenti nell'area mediterranea e della repentina caduta del prezzo di ritiro delle olive da parte dei trasformatori, determinando in tal modo una grave crisi di remunerazione e di esercizio delle imprese». In tale lettera le autorità italiane hanno aggiunto che, per tali ragioni, «le aziende olivicole si sono trovate in notevoli difficoltà finanziarie tali da non poter far fronte al pagamento delle rate di operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento, in scadenza entro il 31 marzo 1998. Per venire incontro alle difficoltà economiche delle aziende olivicole, singole ed associate, impossibilitate a fronteggiare la debitoria contratta per la realizzazione della produzione, esse hanno pertanto deciso di prorogare fino a dodici mesi le rate di scadenza fino al 31 marzo 1998, data di scadenza ordinaria del prestito per la conduzione della campagna olivicola». Nella stessa lettera del 30 novembre 1998 le autorità italiane aggiungevano che gli aiuti creditizi erano analoghi a quelli previsti dall'articolo 4 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 ⁽¹⁾, attivabili in presenza di danni economici sui bilanci aziendali a seguito di eventi calamitosi che abbiano compromesso l'ordinaria realizzazione dei raccolti. Secondo le autorità italiane «si tratterebbe quindi di aiuti del tutto occasionali, essendo solo riferiti alla campagna di produzione del 1997 e 1998 e limitati a sole tre regioni: Puglia, Calabria, e Sicilia».
- (23) Sulla base di tali osservazioni, sempre nella lettera del 30 novembre 1998, le autorità italiane hanno sostenuto che la misura di aiuto ricadeva nella fattispecie prevista dall'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE come «aiuto destinato ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da eventi eccezionali».
- (24) La Commissione ha risposto con lettera del 28 gennaio 1999 in cui ricordava alle autorità italiane la sua politica in fatto di aiuti nazionali in caso di danni subiti dalla produzione agricola o dai mezzi di produzione, precisando che l'aumento del volume delle importazioni da

paesi terzi non poteva certamente essere invocato da uno Stato membro come «evento eccezionale», dal momento che l'esistenza di condizioni di mercato difficili a causa di pressioni concorrenziali da altri paesi rientra nel gioco normale delle forze di mercato.

- (25) Nella lettera seguente, del 25 ottobre 1999, le autorità italiane hanno precisato che «alla base dell'aiuto non vi erano difficoltà di mercato — fisiologiche e normali in un'economia aperta — bensì i moti e disordini di piazza che sono sfociati in blocchi stradali e ferroviari, come comprovato dai rapporti inoltrati dai prefetti delle province interessate. Il malessere diveniva poi collettivo a causa dei contemporanei massicci sbarchi di clandestini albanesi sulle coste pugliesi, che provocavano una psicosi di tracollo economico ed aggravavano la situazione di disagio sociale». Secondo le autorità italiane era evidente che «a tale situazione esplosiva non poteva essere fornita dalle autorità italiane unicamente una risposta in termini di ordine pubblico, ed è in tale contesto che si inseriva la misura in questione, adottata con i caratteri della necessità e dell'urgenza». La conclusione delle autorità italiane era quindi che si trattava di «una misura straordinaria ed eccezionale a fronte di una situazione grave, impreveduta ed imprevedibile, che può senza sforzo essere inquadrata nella ipotesi di "evento eccezionale" previsto dall'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del trattato, e correttamente interpretata dalla Commissione stessa come comprensiva di disordini interni o scioperi. In sostanza, l'intervento "de quo" non va valutato come un aiuto, bensì come una misura con funzione di ammortizzatore sociale e mirata ad evitare più gravi disordini».
- (26) Le autorità italiane non hanno fornito nessun'altra informazione su questa misura specifica nelle lettere che hanno fatto seguito all'avvio del procedimento. Nella prima lettera successiva all'avvio del procedimento ⁽²⁾ si sono limitate a segnalare che non era stata data esecuzione alla misura d'aiuto prevista dall'articolo 4 della legge n. 290 e che i relativi aiuti non erano stati erogati.

III. OSSERVAZIONI DI TERZI INTERESSATI

- (27) La Commissione ha ricevuto un'unica lettera da un terzo interessato, datata 30 giugno 2000 e inviata da Conazo — Consorzio Zootecnico Nazionale scarl, che ha scritto nella sua veste di leader di un gruppo di imprese beneficiarie dei fondi concessi dalle autorità italiane a norma delle leggi n. 252/91 e n. 67/88 oggetto del procedimento avviato dalla Commissione. Nella sua lettera Conazo ha formulato commenti esclusivamente in merito all'articolo 5 della legge 17 agosto 1999, n. 290, e alle leggi n. 252/91 e n. 67/88 che non costituiscono oggetto della presente decisione.

⁽¹⁾ La legge in questione è attualmente oggetto di esame nel quadro dell'aiuto di Stato C 12/95.

⁽²⁾ Lettera del 18 maggio 2000.

IV. VALUTAZIONE

- (28) In base all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato sono incompatibili con il mercato comune nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
- (29) Gli articoli 87 e 88 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti a favore dei quali le autorità italiane hanno deciso di concedere gli aiuti. L'articolo 33 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, stabilisce per l'appunto che, fatte salve disposizioni contrarie dello stesso regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 (ora 87, 88 e 89) del trattato si applicano alla produzione e al commercio delle olive e dell'olio d'oliva.

grave crisi del mercato delle olive e dell'olio gravante sulle tre regioni di cui sopra. Le rate prorogate sono assistite da concorso pubblico nel pagamento degli interessi per il quale, per il 1999, è previsto uno stanziamento di 10 miliardi di ITL. La proroga dei termini di rimborso delle rate fornisce alle imprese agricole beneficiarie un sollievo finanziario di cui non potrebbero altrimenti fruire. A tale agevolazione si aggiunge il concorso pubblico nel pagamento degli interessi che allevia, per le medesime imprese, l'onere finanziario legato al pagamento dell'intero tasso di interesse applicato ai mutui da esse contratti. Sotto questo profilo tali due agevolazioni favoriscono le imprese beneficiarie rispetto ad altre imprese agricole che, nella stessa situazione, sono obbligate a fare affidamento solo sulle proprie risorse finanziarie pagando le rate alla normale data di scadenza ed al normale tasso di interesse ad esse applicabile. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il rafforzamento della posizione di una determinata impresa derivante da aiuti economici concessi dallo Stato determina una potenziale distorsione della concorrenza rispetto alle imprese concorrenti che non beneficiano di analoghi contributi ⁽²⁾.

Esistenza dell'aiuto

- (30) L'articolo 4 della legge in oggetto prevede la proroga dei termini per il rimborso delle rate di mutui di vario tipo a favore di specifiche aziende agricole delle regioni Puglia, Calabria e Sicilia a prevalente indirizzo olivicolo e dispone lo stesso vantaggio, alle stesse condizioni, a favore di tutte le aziende e cooperative olivicole di altre regioni a vocazione olivicola in cui si accerti la stessa
- (31) Dalle due tabelle seguenti si rileva inoltre l'esistenza di consistenti scambi comunitari nel mercato delle olive e dell'olio d'oliva; la misura è pertanto in grado di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi fra Stati membri.

Scambi italiani con il resto dell'UE

(in migliaia di EUR)

	Importazione			Esportazione		
	1998	1999	2000	1998	1999	2000
Olive fresche o refrigerate (ad esclusione di quelle destinate alla produzione di olio)	3 236	2 910	2 377	470	550	634
Olive fresche o refrigerate destinate alla produzione di olio	593	386	233	482	478	485
Olio d'oliva e sue frazioni — ottenute dai frutti dell'olivo, unicamente mediante procedimenti meccanici o fisici, in condizioni che non alterino l'olio, anche raffinate, ma non modificate chimicamente	644 154	631 850	611 367	187 450	288 404	265 078

⁽¹⁾ GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, allorché un aiuto finanziario concesso dallo Stato rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall'aiuto. Causa C-730/79, racc. 1980, pag. 2671, paragrafi 11 e 12.

Scambi comunitari totali

(in migliaia di EUR)

	Esportazione		
	1998	1999	2000
Olive fresche o refrigerate (ad esclusione di quelle destinate alla produzione di olio)	16 369	14 409	16 107
Olive fresche o refrigerate destinate alla produzione di olio	10 280	9 370	9 566
Olio d'oliva e sue frazioni — ottenute dai frutti dell'olivo, unicamente mediante procedimenti meccanici o fisici, in condizioni che non alterino l'olio, anche raffinate, ma non modificate chimicamente	1 129 929	1 187 146	1 131 828

(32) La Commissione conclude pertanto che le misure contravvengono al divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(33) Il divieto dell'articolo 87, paragrafo 1 è seguito da deroghe indicate nei paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo.

(34) Le autorità italiane hanno costantemente sostenuto che le misure atte a facilitare le operazioni di credito agricolo di cui all'articolo 4 della legge n. 290 rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del trattato, che dichiara compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.

(35) Per verificare se la deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato è applicabile nella fattispecie, è necessario valutare gli aiuti in esame alla luce del punto 11.2.1 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo ⁽¹⁾ (in appresso «gli orientamenti»), che riguarda gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali. Come dichiarato in tale punto, le norme relative a siffatti aiuti costituiscono eccezioni al principio generale dell'incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, sancito dall'articolo 87, paragrafo 1 del trattato. Per tale motivo la Commissione ha costantemente ritenuto che i concetti di «calamità naturale» ed «evento eccezionale» contenuti nell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) andassero interpretati in maniera restrittiva.

(36) Finora la Commissione ha considerato come calamità naturali terremoti, valanghe, frane e inondazioni. Nel novero degli eventi eccezionali sono stati accolti la guerra, i disordini interni e gli scioperi e, con alcune riserve e in funzione della loro estensione, gravi incidenti nucleari o industriali e incendi che causano perdite estese. Tuttavia, a causa delle intrinseche difficoltà rela-

tive alla previsione di tali eventi, la Commissione valuta le proposte di erogazione degli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), caso per caso, tenendo conto della prassi precedentemente seguita in materia. Una volta dimostrata l'esistenza di una calamità naturale o altro evento eccezionale, è consentito un aiuto fino al 100 % per compensare i danni materiali subiti.

(37) In relazione a quanto sopra, come già ricordato nell'apertura di procedura, occorre innanzitutto rilevare che l'articolo 4 della legge n. 290 parla assai genericamente di «grave crisi di mercato delle olive e dell'olio», formulazione su cui potrebbero fondarsi interventi intesi a fronteggiare qualunque tipo di perturbazione o difficoltà delle aziende di cui trattasi, anche privi dell'eccezionalità adottata dalle autorità italiane e richiesta per l'applicabilità dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE.

(38) A spiegazione di tale crisi, nella lettera del 30 novembre 1998, le autorità italiane hanno inizialmente parlato di «gravi ed insostenibili difficoltà nella commercializzazione del prodotto a causa delle rilevanti importazioni di olio di oliva provenienti da paesi extracomunitari ricadenti nell'area mediterranea e della repentina caduta del prezzo di ritiro delle olive da parte dei trasformatori che determinava una grave crisi di remunerazione e dunque di esercizio delle imprese». Esse sostenevano che l'evento era stato di tale gravità ed eccezionalità da indurre il Parlamento all'adozione della legge 3 agosto 1998, n. 313, che è finalizzata a tutelare e valorizzare l'olio di produzione italiana, aggiungendo però che le norme di salvaguardia del prodotto italiano non avevano risolto il problema della crisi settoriale subita dalle aziende olivicole che si sono trovate in difficoltà finanziarie tali da non poter far fronte al pagamento delle operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento, in scadenza entro il 31 marzo 1998.

⁽¹⁾ GU C 232 del 12.8.2000, pag. 19.

- (39) In risposta a queste osservazioni, la Commissione ha richiamato l'attenzione ⁽¹⁾ delle autorità italiane sul fatto che un aumento del volume delle importazioni da paesi terzi con l'inevitabile calo dei prezzi e le difficoltà di commercializzazione che esso comporta non può essere fatto valere da uno Stato membro come un evento eccezionale in grado di giustificare la concessione del tipo di aiuti in esame o di qualsiasi altro tipo di aiuti, a prescindere dalla gravità del problema e dai suoi effetti sui produttori. Condizioni di mercato difficili dovute alla pressione concorrenziale di altri paesi rientrano nel normale andamento delle forze di mercato. Tutti i produttori operanti nel mercato sono soggetti a tali condizioni e devono adottare misure adeguate per reagire ad esse. Adottando misure d'aiuto a favore dei produttori di particolari zone o anche dell'intero territorio di uno Stato membro, altro non si farebbe che scaricare le difficoltà di mercato dalle imprese beneficiarie su quelle di altri Stati membri che, pur colpite dalla stessa crisi, non possono beneficiare di analoghe forme di aiuto e devono pertanto affrontare la crisi di mercato con le proprie risorse e i propri mezzi. Per definizione un tale aiuto falserebbe la concorrenza e inciderebbe sugli scambi tra Stati membri.
- (40) In risposta alle obiezioni della Commissione, nella lettera del 25 ottobre 1999 le autorità italiane hanno rettificato la loro posizione precisando, come già riportato al considerando 25, che alla base dell'aiuto non vi erano «difficoltà di mercato — fisiologiche e normali in un'economia aperta — bensì i moti ed i disordini di piazza che sono sfociati in blocchi stradali e ferroviari, come comprovato dai rapporti inoltrati dai prefetti delle province interessate». La situazione, sempre secondo le autorità italiane, era stata resa ancora più grave dai «contemporanei sbarchi di clandestini albanesi sulle coste pugliesi che hanno provocato una psicosi di tracollo economico e hanno aggravato la situazione di disagio sociale». Per le autorità italiane si tratta quindi una misura di ordine pubblico con carattere di necessità ed urgenza che dovrebbe rientrare nella definizione di disordini interni o scioperi di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato.
- (41) A parte la contraddizione rilevabile nelle due versioni fornite dalle autorità italiane nelle prime due lettere ⁽²⁾ alla Commissione precedenti l'avvio del procedimento, va osservato che le stesse autorità non hanno mai trasmesso informazioni a sostegno delle motivazioni da loro addotte in tali lettere o a prova delle loro affermazioni successive all'avvio del procedimento stesso, pur essendo state invitate dalla Commissione a fornire tutte le informazioni necessarie alla valutazione del caso.
- (42) I dubbi espressi dalla Commissione all'atto dell'avvio del procedimento non sono dunque stati dissipati dalle autorità italiane e la Commissione ritiene pertanto indimostrato che la deroga dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del trattato possa applicarsi alla misura di cui all'articolo 4 della legge n. 290/99.
- (43) In base alla prassi seguita dalla Commissione ⁽³⁾, i moti ed i disordini di piazza menzionati dalle autorità italiane potrebbero rientrare nella definizione di disordini interni e scioperi di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato e giustificare quindi un risarcimento fino al 100 % dei danni subiti, indipendentemente dall'entità di quest'ultimi. Tuttavia, se è vero che in certi casi disordini e scioperi possono essere considerati come «eventi eccezionali» ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del trattato, è anche vero che occorre dimostrare in primo luogo l'esistenza di tali disordini e, in secondo luogo, che esiste un nesso diretto fra questi ultimi ed i danni subiti dai potenziali beneficiari dell'indennizzo.
- (44) Le autorità italiane non hanno mai trasmesso alcuna prova a conferma di quanto sopra, né prima né dopo l'avvio del procedimento, ma si sono limitati a dichiarare che gli asseriti moti e disordini di piazza hanno causato blocchi stradali e ferroviari comprovati dai rapporti inoltrati dai prefetti delle province interessate. Questi rapporti non sono mai pervenuti alla Commissione né le autorità italiane hanno trasmesso alcun altro documento in grado di dimostrare lo stato di effettiva emergenza venutasi a creare a seguito di tali eventi. Esse non hanno fornito le date esatte o l'arco di tempo e i luoghi precisi in cui tali eventi si sarebbero verificati né le circostanze che li avrebbero causati.
- (45) Non è chiaro inoltre per quale ragione tali eventi abbiano colpito selettivamente solo il settore olivicolo e non il settore agricolo nel suo complesso o addirittura l'intera struttura economica delle regioni interessate. Non è stata fornita alcuna quantificazione dei danni causati né è stato in alcun modo spiegato come i moti e i blocchi stradali in questione abbiano potuto danneggiare così gravemente la produzione di olive e di olio d'oliva come sostengono le autorità italiane.

⁽¹⁾ Lettera della Commissione del 28 gennaio 1999.

⁽²⁾ Lettere delle autorità italiane alla Commissione in data 28 ottobre 1998 e 25 ottobre 1999.

⁽³⁾ Cfr. ad esempio l'aiuto C 3/94 — Francia — Blocchi stradali.

- (46) Inoltre, premesso che le autorità italiane affermano che la misura ha natura limitata sia sotto il profilo geografico che sotto il profilo temporale, non è chiaro perché esse abbiano deciso di applicare le agevolazioni, alle stesse condizioni, a tutte le imprese e cooperative olivicole di altre regioni italiane a vocazione olivicola confrontate ad una grave crisi sul mercato delle olive e dell'olio d'oliva, oltre che alle imprese e cooperative olivicole delle tre regioni prioritariamente beneficiarie dell'intervento, ossia la Calabria, la Puglia e la Sicilia. L'aiuto pertanto non è mai stato esclusivamente limitato alle imprese di Puglia, Calabria e Sicilia, cioè alle imprese e cooperative di quelle regioni che, secondo le autorità italiane, sono state direttamente colpite dai fatti in questione. L'estensione della misura a tutte le imprese e cooperative olivicole di tutte le regioni italiane a carattere olivicolo sarebbe giustificata solo nel caso in cui gli eventi avessero assunto dimensioni nazionali, il che però non è mai stato dimostrato dalle autorità italiane.
- (47) Le dimensioni nazionali dell'intervento rafforzano la convinzione della Commissione che la misura sia stata adottata per aiutare imprese in difficoltà a far fronte a una grave situazione debitoria venutasi a creare per ragioni indipendenti da quelle addotte dalle autorità italiane. Gli aiuti in questione potrebbero essere stati pertanto concessi per il salvataggio delle imprese stesse e dovrebbero quindi essere valutati non sulla base dell'articolo 87, paragrafo 2 lettera b) del trattato ma bensì ai sensi degli «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà»⁽¹⁾.
- (48) La Commissione ha rivolto una domanda in tal senso nella sua prima richiesta di informazioni complementari alle autorità italiane. I dubbi della Commissione erano motivati dal fatto che, nella sintesi dei lavori parlamentari inviata insieme al disegno di legge originario (approvato in seguito come legge n. 290), il relatore faceva osservare che l'articolo che prevedeva misure agevolative nell'ambito del credito agrario (allora articolo 5) era analogo ad un articolo già presentato nel disegno di una precedente legge e poi soppresso a seguito dei rilievi formulati dalla Commissione europea con lettera inoltrata all'Italia il 5 marzo 1998. In tale contesto il relatore, facendo osservare che le provvidenze in questione avrebbero potuto contrastare con l'articolo 87 del trattato CE, faceva anche notare l'esistenza di disposizioni puntuali relative agli aiuti di Stato alle imprese contenute nel documento della Commissione europea «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà». Tali considerazioni inducevano la Commissione a ritenere che detto articolo potesse essere interpretato in tal senso e la
- spingevano ad invitare le autorità italiane a chiarire questo punto. Tale richiesta di chiarimenti è stata però completamente ignorata dalle autorità italiane, che hanno insistito sull'applicabilità dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), alla misura in oggetto.
- (49) Il dubbio è stato ribadito dalla Commissione in sede di avvio del procedimento. Anche in questo caso, nonostante l'invito a trasmettere informazioni contenuto nella lettera inviata in tale occasione, non è stato fornito alcun dato e le autorità italiane non hanno tentato in alcun modo di giustificare la misura sulla base degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Nella lettera del 18 maggio 2000 esse si sono limitate a dichiarare che non era stata data esecuzione alla misura e non erano stati concessi i relativi aiuti. A loro giudizio la mancata esecuzione della misura poneva termine alle discussioni svolte con la Commissione circa la natura della medesima e la base giuridica sulla quale essa doveva essere valutata.
- (50) Da quanto detto sopra risulta che le misure d'aiuto previste dall'articolo 4 della legge 17 agosto 1999, n. 290, non possono beneficiare neppure della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
- (51) Di conseguenza, la Commissione deve concludere che le misure d'aiuto previste dall'articolo 4 della legge 17 agosto 1999, n. 290, costituiscono aiuti al funzionamento e come tali risultano incompatibili con il mercato comune. La presente decisione riguarda solo il regime di aiuti che ha natura generale e astratta e che, per i motivi esposti in precedenza, non risponde alla norme applicabili. Essa non pregiudica l'esame degli eventuali aiuti individuali forniti a singole imprese che potrebbero beneficiare di una deroga e che dovrebbero essere notificati alla Commissione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato ai fini del loro esame. La presente decisione inoltre non riguarda, né produce effetti sulle operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento in scadenza entro il 31 marzo 1998, cui fa riferimento, prevedendo una deroga dei termini relativi alle rate, il summenzionato articolo 4.

V. CONCLUSIONI

- (52) Dalle considerazioni di cui sopra risulta che le misure d'aiuto previste dall'articolo 4 della legge 17 agosto 1999, n. 290, sono incompatibili con il mercato comune e non possono pertanto beneficiare di alcuna delle deroghe all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.
- (53) Non è necessario procedere al recupero dell'aiuto poiché esso non è stato né eseguito né versato,

(1) GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 3

Articolo 1

L'aiuto di Stato destinato ad agevolare le operazioni di credito agricolo previste dall'articolo 4 della legge 17 agosto 1999, n. 290, è incompatibile con il mercato comune.

A detto aiuto non può pertanto essere data esecuzione.

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2002.

Articolo 2

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, l'Italia comunica alla Commissione i provvedimenti adottati per conformarvisi.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 2002

che autorizza vaccini contro la brucellosi bovina nel quadro della direttiva 64/432/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2002) 2592]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/598/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 535/2002 della Commissione⁽²⁾, in particolare il terzo trattino del paragrafo 4, punto i), dell'allegato A.II,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 64/432/CEE stabilisce le norme comunitarie relative all'uso dei vaccini contro la brucellosi bovina.
- (2) Focolai di brucellosi bovina continuano a manifestarsi in alcune zone della Comunità. La vaccinazione è considerata uno strumento efficace se utilizzato in determinate condizioni e associato ad una politica di test e macellazioni, segnatamente in zone di allevamento estensivo dei bovini.
- (3) Un vaccino di recente elaborazione offre vantaggi supplementari rispetto ai vaccini già autorizzati e non interferisce con le procedure diagnostiche applicate nel quadro dei programmi di eradicazione in vigore in alcuni Stati membri, conformemente alla normativa comunitaria.
- (4) Poiché in alcuni casi la brucellosi bovina è legata alla brucellosi ovina e caprina, le misure di eradicazione, inclusa la vaccinazione con un vaccino adeguato, devono essere adottate nel quadro dei programmi di eradicazione della brucellosi dovuta a *Brucella melitensis*.
- (5) I requisiti per la produzione dei vaccini vivi dei ceppi RB51 e Rev.1 contro la brucellosi bovina e le raccomandazioni per l'uso dei medesimi figurano nel «Manuale sulle norme delle prove diagnostiche e i vaccini» dell'Ufficio internazionale delle epizootie, 4ª edizione 2000, pubblicato nell'agosto 2001.

- (6) È dunque opportuno autorizzare, a determinate condizioni, l'uso di vaccini vivi dei ceppi RB51 e Rev.1 nel quadro dei programmi di eradicazione della brucellosi approvati ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/572/CE⁽⁴⁾, per tener conto del progresso scientifico e delle norme internazionali.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione si intende per «autorità competente» l'autorità centrale di uno Stato membro competente per effettuare controlli veterinari o zootecnici o qualsiasi autorità a cui essa abbia delegato tale competenza, segnatamente ai fini dell'applicazione della presente decisione.

Articolo 2

I seguenti vaccini contro la brucellosi bovina sono autorizzati per l'immunizzazione delle femmine di bovini alle condizioni di cui all'articolo 3:

- a) vaccino vivo del ceppo RB51 per gli animali a rischio di contaminazione da *Brucella abortus*;
- b) vaccino vivo del ceppo Rev.1 per gli animali a rischio di contaminazione da *Brucella melitensis*.

Articolo 3

1. Gli Stati membri che fanno uso dei vaccini autorizzati ai sensi dell'articolo 2 assicurano il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6.

2. Il magazzinaggio, la fornitura, la distribuzione e la vendita dei vaccini avvengono sotto il controllo dell'autorità competente.

⁽¹⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.⁽²⁾ GU L 80 del 23.3.2002, pag. 22.⁽³⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.⁽⁴⁾ GU L 203 del 28.7.2001, pag. 16.

3. I vaccini devono essere utilizzati unicamente da un veterinario ufficiale o da un veterinario specificamente autorizzato dall'autorità competente nell'ambito di un programma di eradicazione della brucellosi presentato da uno Stato membro e approvato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 7, della decisione 90/424/CEE.

4. L'autorità competente presenta alla Commissione e agli altri Stati membri informazioni dettagliate relative al programma di vaccinazione, in particolare la zona di vaccinazione, l'età degli animali da vaccinare e il sistema di test utilizzato per identificare gli animali vaccinati.

5. L'autorità competente provvede affinché gli animali vaccinati non siano ammessi agli scambi intracomunitari, segnatamente applicando metodi supplementari di marchiatura e registrazione degli animali vaccinati.

6. L'autorità competente informa i servizi di sanità pubblica in merito all'utilizzo di questi vaccini e ai sistemi diagnostici e terapeutici in vigore.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO
del 22 luglio 2002
che integra la posizione comune 96/741/PESC relativa alle deroghe all'embargo nei confronti dell'Iraq

(2002/599/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,
considerando quanto segue:

- (1) La risoluzione 986 (1995), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 14 aprile 1995 e attuata conformemente al memorandum d'intesa del 20 maggio 1996 tra l'Iraq e il Segretario generale delle Nazioni Unite, nonché altre successive risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite concernenti il miglioramento della situazione umanitaria in Iraq, prevedono deroghe all'embargo deciso nei confronti dell'Iraq in particolare nelle risoluzioni 661 (1990) e 687 (1991).
- (2) Al fine di attuare la risoluzione 986 (1995) e il memorandum d'intesa del 20 maggio 1996, il Consiglio ha adottato il 17 dicembre 1996 la posizione comune 96/741/PESC definita dal Consiglio sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa alle deroghe all'embargo nei confronti dell'Iraq ⁽¹⁾.
- (3) Il 14 maggio 2002, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1409 (2002) che prevede un nuovo regime per tali deroghe all'embargo, basato su un elenco di articoli soggetti ad esame e su procedure semplificate per la sua applicazione.
- (4) È pertanto necessario adottare una nuova posizione comune che integri la posizione comune 96/741/PESC.
- (5) Occorre un'azione da parte della Comunità per attuare determinate misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

Nell'ambito dell'embargo deciso nei confronti dell'Iraq in particolare nelle risoluzioni 661 (1990) e 687 (1991), le deroghe all'embargo stabilite dalla risoluzione 986 (1995) e attuate conformemente al memorandum d'intesa del 20 maggio 1996 tra l'Iraq e il Segretario generale delle Nazioni Unite, sono consentite alle condizioni stabilite nella risoluzione 1409 (2002).

Articolo 2

La presente posizione comune entra in vigore alla data di adozione.

Articolo 3

Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. MØLLER

⁽¹⁾ GUL 337 del 27.12.1996, pag. 5.